

Nuove norme per le segnalazioni antiriciclaggio delle banche e delle finanziarie



A cura di **Giuseppe Roddi**
giuseppe.rodidi@gmail.com

Con un Provvedimento del 25 agosto di quest'anno, abrogativo di quello previgente del 23 dicembre 2013, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha emanato le nuove disposizioni per l'invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A), istituto di una certa complessità che consente l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali (Provvedimento). A partire dal prossimo aprile 2021 con riferimento alle operazioni del mese di gennaio precedente, i soggetti tenuti fra cui le banche e gli intermediari finanziari devono trasmettere alla UIF i dati aggregati concernenti la propria operatività, aggregando le operazioni di importo pari o superiore a € 5.000 effettuate dalla clientela. Considerata la rilevanza dell'argomento, dedichiamo un breve cenno alle principali caratteristiche di questa interessante, anche se non molto conosciuta, normativa.

Fonti

L'art. 33 del d.lgs. 21.11.2007 n. 231, legge fondamentale antiriciclaggio, stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione degli agenti di cambio, degli intermediari assicurativi ramo vita, del micro-credito, dei confidi minori, dei consulenti finanziari e delle società fiduciarie diverse da quelle iscritte nell'albo ex art.106 TUB, di cui alla legge 23.11.1939 n. 1966, "trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali" e che la UIF "individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall'intermediario bancario o finanziario o dalla società fiduciaria".

Destinatari

Sono le banche, Poste Italiane S.p.a. per l'attività di bancoposta, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), gli istituti di pagamento (IP), le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le società di investimento a capitale fisso (SICAF), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 d.lgs. 1.9.1993 n.385, testo unico banche TUB, le imprese di assicurazione



che operano nei rami di cui all'art. 2, c. 1, d.lgs. 7.9.2005 n. 209 codice delle assicurazioni private, le succursali insediate in Italia dei soggetti suindicati aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ex art. 106 TUB, le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo ex art. 106 TUB, di cui a l. 23.11.1939, n. 1966, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ex art. 43, c. 3 d.lgs. 231/07.

Contenuto degli obblighi

Come si è appena detto, i destinatari trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività per consentire l'effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali, a tal fine aggregando le operazioni di importo pari o superiore a € 5.000, effettuate dalla clientela, secondo determinati criteri. Le banche, Poste Italiane S.p.a., per l'attività di bancoposta, gli IMEL, gli IP

e le banche, gli IP e gli IMEL aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ex art. 43, c. 3 d.lgs. 231/07 e le succursali insediate in Italia delle medesime categorie di soggetti aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo aggregano anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo, relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria di cui all'art. 3, c.3, lett. c) d.lgs. 231/07 o per il tramite di soggetti convenzionati e agenti ex art. 1, c.2, lett. nn), dello stesso.

Sono escluse da questi obblighi le operazioni poste in essere con: a. i destinatari del Provvedimento, ad eccezione di società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ex art. 106 TUB e di società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo ex art. 106 TUB, di cui alla l. 23.11.1939, n. 1966; b. intermediari bancari e finanziari non destinatari del Provvedimento, comunitari o con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell'all. 1 alle disposi-

zioni in materia di adeguata verifica della clientela della Banca d'Italia del 30.7.2019; c. i soggetti di cui all'art. 3, c.8 d.lgs. 231/07 (es. società di gestione accentrata di strumenti finanziari); d. la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia.

Ove nel corso del mese non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati i segnalanti devono trasmettere una segnalazione negativa, secondo determinate modalità.

I criteri di aggregazione

I destinatari aggregano su base mensile le operazioni suindicate, in base alle causali aggregate di cui all'all. 1 al Provvedimento. Per ciascuna causale aggregata indicano l'importo totale delle operazioni, in unità di euro, ed il numero delle operazioni poste in essere nel periodo di riferimento, attribuendo separata evidenza al numero delle operazioni eseguite in contante e al relativo importo; trasmettono altresì le informazioni sulla residenza e sull'attività economica del cliente (secondo i codici sintetici di attività economica, illustrati nella "Tabella - raccordo sottogruppi di attività economica e codici ateco", contenuti nell'all.2 al Provvedimento), sul segno monetario e sul-

la valuta dell'operazione, nonché sulla dipendenza o punto operativo presso cui questa è stata disposta.

Per le operazioni di bonifico si indicano anche le informazioni sull'ubicazione dell'intermediario della controparte e, se conosciute, sulla residenza della controparte. Per le rimesse di denaro con l'estero va segnato anche il paese da cui o verso cui sono trasferiti i fondi; per le rimesse domestiche, ove noto, anche il comune dal quale o verso il quale sono trasferiti i fondi (in entrambi i casi si precisano, ove se ne fosse a conoscenza, il comune, o in caso di residenza all'estero, il paese della controparte).

La **trasmissione dei dati aggregati** avviene tramite il portale Infostat-UIF della Banca d'Italia previa adesione al sistema di segnalazione *on-line*. Lo schema della segnalazione è indicato nell'all. 3 "Schema segnaltico delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate" al Provvedimento. Entro 30 giorni dall'iscrizione nel relativo albo/elenco i destinatari compilano il modulo di adesione al sistema di segnalazione e comunicano eventuali variazioni intervenute nelle informazioni relative all'intermediario o al responsabile antiriciclaggio trasmesse con il modu-

lo di adesione. Le modalità per l'adesione al sistema di segnalazione e per la trasmissione delle segnalazioni sono indicate in apposite comunicazioni pubblicate sul sito internet della UIF. Entro 30 giorni dalla cancellazione dal relativo albo/elenco i destinatari informano la UIF dell'avvenuta cancellazione attraverso una comunicazione indirizzata alla casella PEC uif@pec.bancaditalia.it.

Le segnalazioni hanno **periodicità** mensile e vanno trasmesse alla UIF entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento (ad es., quelle di gennaio entro il 2 aprile successivo).

In caso di errori nelle segnalazioni trasmesse nel corso degli ultimi 5 anni, si provvede ad inviare senza ritardo i dati sostitutivi. Qualora gli errori riguardino periodi antecedenti, comunque non oltre i 10 anni, prima di effettuare la correzione il segnalante comunica alla UIF la tipologia di errore, le operatività coinvolte e il relativo numero di operazioni oltre all'ammontare delle operazioni. Ove i dati errati siano inerenti a periodi antecedenti l'entrata in vigore delle nuove disposizioni le segnalazioni sostitutive saranno inviate sulla base dei criteri di aggregazione tempo per tempo vigenti. Nel

caso di operazioni di cessione di dipendenze, di rami di azienda o di rapporti giuridici in blocco, di operazioni di scissione o fusione, si possono inviare i dati aggregati riferiti ai 3 mesi successivi alla data di esecutività dell'operazione sulla base dei sistemi di conservazione preesistenti all'operazione stessa.

Nel modulo di adesione al portale Infostat-UIF si dichiara il **referente SARA**, che

coincide con il responsabile antiriciclaggio del destinatario. Per i soggetti tenuti a designare un punto di contatto centrale, questi è il responsabile dello stesso punto di contatto, mentre nel caso di succursali, se il responsabile antiriciclaggio fosse individuato presso la casa madre, è il rappresentante legale della succursale. Il referente, che a sua volta può abilitare altri soggetti all'inserimento e alla trasmissione dei dati SARA,

è responsabile della trasmissione dei dati aggregati alla UIF e ne rappresenta l'interlocutore per tutte le questioni attinenti alle segnalazioni aggregate. Verifica, inoltre, il corretto funzionamento del sistema informativo interno per la produzione delle segnalazioni.

Controlli e sanzioni

Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di trasmissione dei dati SARA, la

UIF acquisisce dati e informazioni sulle operazioni oggetto di aggregazione, anche in sede ispettiva. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi relativi ai dati aggregati è valutato ai sensi dell'art. 60, c.1 d.lgs. 231/07. Chi ometta di fornire alla UIF le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, è passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a 50.000. ■



Faktorec Srl
Credit Solution

SPECIALIZZATI NELLA GESTIONE DI PORTAFOGLI NPL,
OFFRIAMO UN SERVIZIO ALL'AVANGUARDIA E DI QUALITÀ

Via Ottone Fattiboni 214
00126 Roma
Tel : +39 06/69372776
Fax : +39 06/69325433
Direzione: +39 377/1957132
Email: info@faktorec.it
Website: www.faktorec.it

PROFESSIONALITÀ
Operiamo nel pieno rispetto della privacy e del cod. deontologico

SPECIALIZZAZIONE
Formazione accurata di tutti i collaboratori

TRASPARENZA
Sicurezza nella gestione e nella trasmissione degli incassi

DINAMICITÀ
Risposte rapide ed efficienti, immediatezza nello svolgimento del mandato

PROBLEM SOLVING
Risolviamo le problematiche di maggiore complessità

FLESSIBILITÀ
Orientiamo il ciclo gestionale in relazione alla tipologia di credito